



Avvocato Alessandro Ortolano

Via G. Sciuti n. 31

90144 – PALERMO

Tel. (+39) 3288149628 – Fax (+39) 0917829338

mail: aleortolano@gmail.com

p.e.c.: alessandroortolano@pecavvpa.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - SEDE DI PALERMO
RICORSO**

della **TECNAV SYSTEMS S.R.L.**, avente sede legale in Livorno, Piazza Attias n. 37, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione alla CCIAA di Livorno 08904271007, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Sergio Balzarini, nato a Roma il 2 novembre 1948, codice fiscale BLZSRG48S02H501Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ortolano (codice fiscale RTLLSN81E26G273I; p.e.c. alessandroortolano@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via G. Sciuti n. 31, giusta procura speciale in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato unito al presente ricorso con mezzi informatici

CONTRO

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, (p.e.c. dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI

- della **DEDALUS ITALIA S.P.A.**;
- della **VMCONS S.R.L.**;
- della **TRILOGIC S.R.L.**;
- della **FIRE GROUP S.P.A.**,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del **D.D.G n. 3200/5.S**, (Doc. n. 1), pubblicato sul portale dell'ente in data 28 ottobre 2019, con cui il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana ha approvato, in attuazione dell'Azione 1.1.5 “*Sostegno dell'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azione di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala*” del PO FESR Sicilia 2014/2020, la **graduatoria definitiva** delle operazioni ammesse, con evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie e, più specificatamente, nella parte (Allegato 1) in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio di **84/100** e, per l'effetto, questo è stato inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse ma, allo stato, non finanziabili.
- di ogni provvedimento presupposto;
- di ogni provvedimento consequenziale.

FATTO

1. Con avviso pubblico – Azione 1.1.5 – PO FESR Sicilia 2014-2020 – *Sostegno*

all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala – approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14 giugno 2017 e ss.mm.ii. (Doc. n. 2), il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Regione Siciliana, ha indetto una procedura finalizzata alla selezione di operazioni ammissibili alla concessione ed erogazione di agevolazioni a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

2.La Tecnav Systems S.r.l. (Tecnav), in qualità di capofila di un raggruppamento formato da altri quattro soggetti giuridici, ha presentato domanda di ammissione all'agevolazione in parola per un progetto denominato **SEAVIEW** – codice progetto 086201000418 (Doc. n. 3).

Le altre quattro imprese/enti che fanno parte del predetto raggruppamento sono:

- DUNE S.R.L.;
- GLOBAL Power ITALIA Unipersonale S.R.L.;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA).

Il progetto SEAVIEW ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di un sottomarino a comando remoto (Remotely Operated Vehicle – **ROV**), che integra un sensore video-acustico tridimensionale stereoscopico.

Alla base del progetto in esame vi sono le tecnologie abilitanti chiave (*key enabling technologies* – **KETs**) contemplate nel Programma Europeo *Horizon 2020*, quali micro e nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, fabbricazione e trasformazione avanzate, cui si aggiunge – in un'ottica di elevata multidisciplinarietà – la ICT (*information communication technology*) individuata nella Strategia Regionale dell'innovazione per la Sicilia.

L'utilizzo delle menzionate tecnologie abilitanti consentirà, pertanto, di ottenere un prodotto innovativo per il mercato e di **innalzare il livello di competitività della Regione Sicilia nel settore dei beni culturali**.

3.Con D.D.G. n. 2836 del 19 settembre 2019 e successivo D.D.G. di rettifica n. 2842 del 20 settembre 2019 (Doc. nn. 4, 5, 6, 7, 8), il Dipartimento Attività Produttive approvava la graduatoria provvisoria.

In tale graduatoria, al progetto SEAVIEW veniva attribuito il punteggio di 79/100 e, per l'effetto, la domanda della Tecnav veniva inserita nell'allegato 1, tra le operazioni ammesse, ma non tra quelle finanziabili.

Reputando del tutto inadeguato il punteggio attribuito al progetto SEAVIEW, con nota del 4 ottobre 2019 (Doc nn. 9 e 10), la Tecnav formulava istanza di riesame della propria domanda, specificando le ragioni per cui la commissione di valutazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio maggiore per ciascuno dei criteri sui quali era stata chiamata a esprimersi.

4.In data 28 ottobre 2019, con D.D.G. n. 3200/5.S (Doc. nn. 11, 12 e 13), il Diparti-

mento Attività Produttive approvava la graduatoria definitiva e con successiva nota del 30 ottobre (Doc. nn. 14, 15, 16, 17, 18 e 19) comunicava all'odierna ricorrente l'esito del procedimento di riesame.

Anche stavolta la Tecnav risultava inserita nelle operazioni ammesse di cui all'Allegato 1, ma con un punteggio complessivo di **84/100**.

Nel corso delle operazioni di riesame, infatti, la commissione di valutazione, sulla scorta delle indicazioni espresse dai due esperti del *Roster* – uno per l'ambito tematico specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e uno per l'ambito economico-finanziario – aveva provveduto a modificare il punteggio con esclusivo riferimento al criterio 3 (*composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/tecnologica*) attribuendo al progetto SEAVIEW un punteggio di 25/25 a fronte del punteggio di 20/25 precedentemente espresso.

Quanto agli altri criteri, la commissione reputava di non dover modificare la propria precedente valutazione.

Conseguendo il punteggio di 84/100, la Tecnav si è classificata, *ad ex aequo* con altri 17 progetti, tra le operazioni ammesse.

In ordine a tali operazioni classificate *ad ex aequo*, tuttavia, l'Amministrazione ha provvisoriamente reputato di non poter concedere ed erogare l'agevolazione, stante che – come espressamente specificato in seno alla graduatoria stessa – *“le risorse residue della dotazione finanziaria disponibile, pari ad euro 21.425.818,65 non consentono la finanziabilità completa in blocco dei progetti ex aequo con il punteggio 84/100, il cui contributo richiesto complessivo è pari ad euro 36.657.050,92. Per la finanziabilità di tutti i progetti ex aequo con il punteggio 84/100 occorrono risorse pari ad euro 15.231.323,27”*.

In data 11 dicembre 2019, la Tecnav formulava istanza di accesso agli atti (Doc. nn. 20, 21 e 22) al fine di poter esaminare l'iter logico-argomentativo da cui è scaturito il punteggio attribuito al progetto SEAVIEW e di poter valutare la metodologia di attribuzione dei giudizi anche parametrandola ai giudizi espressi in riferimento agli altri progetti concorrenti.

Ad oggi, tale istanza di accesso non ha sortito alcun riscontro e, pertanto, ci si riserva fin da adesso di integrare la presente impugnazione mediante proposizione di ricorso per motivi aggiunti, una volta che l'Amministrazione resistente avrà provveduto all'ostensione della documentazione richiesta.

* * *

Ebbene, la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 3200/5.S del 28 ottobre 2019 deve reputarsi illegittima, quanto meno nella parte in cui attribuisce alla domanda della ricorrente il punteggio di soli 84/100, e merita di essere annullata per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN TEMA DI VINCOLATIVITÀ DELLA LEX SPECIALIS (AVVISO PUBBLICO); ILLOGICITÀ DELLE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI DA ASSEGNARE ALLA LUCE DEI CRITERI ENUCLEATI NELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. N. 1349/5.S DEL 14 GIUGNO 2017 E SS.MM.II.; INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL RIGETTO PARZIALE DELL'ISTANZA DI RIESAME; ECCESSO DI POTERE; IRRAZIONALITÀ E INCOERENZA NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; SVIAMENTO DEL POTERE.

I giudizi espressi dalla commissione appaiono, infatti, del tutto disancorati rispetto al quadro di priorità strategiche individuate, tanto a livello europeo quanto a livello locale, per promuovere lo sviluppo e l'innovazione della Regione Sicilia.

Ma procediamo con ordine, esaminando i singoli criteri di valutazione e i relativi giudizi espressi in ordine al progetto SEAVIEW.

Il **CRITERIO 1** prevedeva che la commissione valutasse la qualità della proposta progettuale in termini di **definizione degli obiettivi**, attribuendo un punteggio qualitativo, da 0 a 20 punti, a seconda che gli obiettivi risultassero scarsamente o per nulla definiti (0-10 punti), definiti in modo sufficiente (11-16 punti) o molto ben definiti e specificati (17-20 punti).

Ebbene, la commissione, in riferimento al criterio 1 ha espresso il seguente giudizio:

“il progetto parte già da uno stato dell'arte tecnologico, industriale e territoriale di buon livello, seppur frammentato e disorganizzato, e ne propone un miglioramento, attraverso una progressiva azione di progettazione, testing e monitoraggio, finalizzato al raggiungimento di una prototipazione affidabile di strumenti capaci di superare i limiti delle strumentazioni analoghe esistenti, ossia migliorandone le prestazioni e prevedendo di innalzare il livello qualitativo.

*La proposta progettuale identifica e chiarisce in modo dettagliato e pertinente gli obiettivi SMART del progetto, che risultano coerenti sia con l'obiettivo specifico dell'azione 1.1.5 del PO FESR – incremento dell'attività di innovazione delle imprese -, sia con le finalità dell'Avviso Pubblico in questione, di cui all'art. 1.1. – finalità e obiettivi. Anche la tipologia del progetto d'investimento (per il quale si richiede il contributo), l'ambito tematico e il sub-ambito tematico avvalorano la **coerenza con gli obiettivi specifici e le finalità dell'azione 1.1.5**. la proposta sottomessa, denominata SEAVIEW, ha come obiettivo la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione in ambiente industriale e reale di un dimostratore e di un prototipo di uno strumento elettronico dalla tecnologia innovativa (in breve, un veicolo subacqueo), che si propone di superare i limiti d'impiego e di versatilità di altri strumenti presenti nel mercato, arricchendolo di accessori e nuove funzioni di controllo che, con il prototipo finale, consentirebbero di elevare il livello di partenza (stimato a TRL 03) al livello TRL07. Le sette fasi di cui si compone il progetto SEAVIEW, sono ben individuate e dettagliate e, oltre*

a mettere in evidenza la coerenza tra gli obiettivi del progetto, la logica dell'intervento, la sua scansione temporale, i risultati attesi e i deliverables, definiscono la partecipazione dei partners, specificata in base alle rispettive competenze e alle reali potenzialità di miglioramento della progettazione del dimostratore e del prototipo. Il processo di analisi dei dati, che conduce alla progettazione, al testing e monitoraggio, ossia alla sperimentazione, e fino ad arrivare alla realizzazione dello strumento complessivo (assemblaggio di vari elementi) è credibile e chiaramente strutturato. Anche i deliverables sono chiaramente individuati e la temporalità delle azioni previste in toto, tra cui le azioni di disseminazione dei dati ottenuti e dei fini raggiunti, è credibile.

Il Formulario, nell'insieme è completo e non sono state rilevate particolari carenze di informazione”.

Sorprende come, **a fronte di una valutazione dal tenore, a dir poco, lusinghiero, siano stati attribuiti solamente 16 punti qualitativi**, vale a dire un punteggio ricompreso nello scaglione riferito alle proposte “definite in modo sufficiente” anziché in quello (dai 17 ai 20 punti) riservato alle proposte i cui obiettivi risultino molto ben definiti e specificati. E ciò, malgrado nel giudizio sintetico la commissione avesse più volte sottolineato come la proposta risultasse ben dettagliata, coerente, pertinente, credibile, completa.

L'esperto, nel tracciare un profilo sintetico della proposta, ne evidenzia il carattere innovativo e la capacità di superare i limiti delle strumentazioni esistenti, ossia di migliorarne le prestazioni, innalzandone il livello qualitativo.

Ciò su cui l'esperto, invece, sorvola è la circostanza che il SEAVIEW, grazie alla tecnologia del suo sensore video-acustico stereoscopico, costituirebbe **il primo dispositivo in grado di individuare reperti che si trovino parzialmente o totalmente sommersi dalla sabbia presente sul fondale marino (sub-bottom)**.

In tal senso, il rischio – così come ben chiarito nel citato Manuale di Oslo – è quello di etichettare superficialmente il SEAVIEW alla stregua di un prodotto tecnologicamente migliorato e non di qualificarlo come prodotto tecnologicamente nuovo.

Distinzione che, come si è spiegato, rischia di arenarsi in una gamma considerevole di sfumature.

Tuttavia, per cogliere a pieno la portata innovativa della proposta progettuale formulata dall'odierna ricorrente, basti pensare che la progettazione, realizzazione e sperimentazione del dispositivo SEAVIEW risponde a un'esigenza più volte sentita e manifestata dal compianto ex Assessore Regionale ai Beni Culturali, Soprintendente del Mare e noto archeologo, Arch. Sebastiano Tusa, il quale si crucciava di non poter disporre di uno strumento tanto innovativo e performante da potersi spingere fino all'esplorazione del patrimonio archeologico che si trova al di sotto dello strato sabbioso del fondale marino.

Più specificatamente, nel suo ultimo lavoro editoriale, “*La Battaglia delle Egadi del 10 marzo del 241 A.C.*” (pubblicato successivamente alla sua tragica scomparsa nell'incidente

dell'aereo *Ethiopian Airlines* dello scorso 10 marzo), l'Assessore Tusa, che aveva diretto le operazioni di ritrovamento di taluni reperti della battaglia con cui si reputa essersi conclusa la prima Guerra Punica, nelle profondità del mare dell'Isola di Levanzo, aveva attribuito il mancato ritrovamento di ulteriori manufatti ai limiti tecnologici della strumentazione attualmente esistente.

A ciò si aggiunga che un dispositivo con le caratteristiche che intende integrare il progetto SEAVIEW è passibile di ulteriori e assai rilevanti impieghi come, ad esempio, in ambiti civili quali il ritrovamento delle scatole nere sommerse a seguito di incidenti aerei o per scopi di difesa quali l'individuazione di ordigni militari nascosti sotto il fondale marino.

Ma anche volendo prescindere da tali considerazioni, che attengono maggiormente al merito della proposta progettuale della Tecnav, non può tacersi in ordine alla circostanza che, sebbene nell'Avviso Pubblico fosse espressamente specificato che per definizione degli obiettivi dovesse intendersi la loro formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente (...) e, malgrado dalla lettura del giudizio qualitativo sintetico emerga come la proposta sia stata valutata proprio "*ben dettagliata, coerente, pertinente, credibile, completa*", alla stessa sia stato irrazionalmente, incoerentemente e illegittimamente attribuito un punteggio di soli 16 punti su 20.

È, invece, del tutto lapalissiano ritenere che a essa avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio ricompreso tra i 17 e i 20 punti, dal momento che gli obiettivi in essa delineati risultano molto ben definiti e specificati.

Ove, poi, si voglia restringere ulteriormente la discrezionalità della commissione nel decidere quale punteggio attribuire al progetto SEAVIEW all'interno del *range* 17-20 punti, prendendo come riferimento la sua coerenza rispetto all'obiettivo specifico dell'azione PO FESR 2014-2020, ecco che tornerà utile all'interprete quel quadro tecnico-normativo che si è tratteggiato nell'introdurre la parte motiva della presente impugnazione.

È, infatti, evidente come il progetto SEAVIEW si caratterizzi proprio per la sua totale coerenza rispetto all'obiettivo strategico, ritenuto prioritario, dello sviluppo di un settore che caratterizza fortemente il territorio siciliano (tanto da meritarsi l'epiteto di "leva" per lo sviluppo della Sicilia) qual è quello della valorizzazione turistica del vastissimo patrimonio culturale ancora da scoprire.

Ne discende che alla proposta progettuale formulata dalla Tecnav avrebbe dovuto essere attribuito, per il criterio 1, il punteggio massimo di 20/20.

Il **CRITERIO 2** prevedeva che la commissione valutasse la qualità della proposta progettuale in ragione delle sue **ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale**, attribuendo un punteggio qualitativo, da 0 a 25 punti, a seconda che le ricadute risultassero poco o per nulla definite e/o giustificate (0-12 punti), definite e giustificate in modo sufficiente (13-20 punti) o molto ben definite e giustificate (21-25 punti).

In riferimento a tale criterio, la commissione ha espresso il seguente giudizio qualitativo sintetico:

*“il progetto SEAVIEW ha come obiettivo generale quello di fornire al mondo dell'industria e della cultura uno strumento caratterizzato da tecnologie innovative da applicare alla ricerca, la localizzazione, il rinvenimento, la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio sommerso, del quale si vogliono progettare, realizzare e sperimentare un dimostratore e un prototipo. L'investimento richiesto mostra **coerenza anche con l'indicatore della RIS 3** – Nuove imprese ICT specializzate in attività economiche mirate a innalzare i livelli, le modalità e i canali di accesso all'offerta turistica e al patrimonio culturale – **definito per il monitoraggio e la valutazione della Strategia stessa**. Con il progetto SEAVIEW verrà realizzato un dimostratore per dare prova, in ambiente industriale, della tecnologia innovativa adottata e della relativa funzione (TRL4). In seconda battuta, terminata la fase di sperimentazione, sarà realizzato il prototipo di laboratorio per l'ottenimento dei risultati attesi, da testare in un ambiente di laboratorio (lago). Infine, la tecnologia selezionata sarà dimostrata con il prototipo ingegneristico, che dovrà essere messo alla prova in un contesto più ampio (mare aperto).*

*Dall'analisi del formulario si comprende che **la proposta progettuale può contribuire all'innalzamento dei livelli di innovazione del sistema industriale per la precipua intenzione di realizzare un nuovo prodotto, ossia immettendo una nuova tecnologia da applicare nel processo produttivo, elevando cioè il grado delle conoscenze tecnico-scientifiche rilevanti per il settore in questione**. In termini di ricadute di contributo all'innalzamento del livello di innovazione industriale, lo strumento/veicolo che è proposto dal progetto presenta **maggiore modularità e versatilità rispetto ai dispositivi attualmente presenti sul mercato**, grazie alle tecnologie innovative applicate e alla progettazione della struttura ergonomica del veicolo stesso.*

*Comunque, il progetto mostra un carattere di innovazione INCREMENTALE, infatti non si fonda sull'originalità dell'idea (che comporterebbe una discontinuità rispetto all'esistente), ma si propone di produrre un sensibile miglioramento rispetto a prodotti, processi e servizi già esistenti. **Il progetto tiene conto anche del potenziale impatto socio-economico che da esso deriverebbe**, poiché considera l'effetto complessivo della proposta anche legato alle attività d'industrializzazione e commercializzazione dell'output principale di progetto, ossia lo strumento/veicolo subacqueo, le quali consentirebbero di applicare le tecnologie abilitanti al settore specifico dei beni culturali.*

Si rileva che manca del tutto il riferimento a uno stato dell'arte che, invece è ricco di progetti già finanziati dalla Comunità Europea e dal MIUR, in cui le attività, le finalità e gli obiettivi proposti sono del tutto simili a quelli della proposta in oggetto; si riportano in ordine sparso i principali progetti in questione:

- BLUEMED;
- SASMAP;

- ARROWS;
- ITACA;
- 3DUNDERWORLD;
- COMAS;
- VISAS.”

Anche in questo caso stupisce che il punteggio attribuito sia ricompreso nel *range* tra 16 e 20 punti, vale a dire quello da attribuire ai progetti caratterizzati da *“ricadute definite e giustificate in modo sufficiente”* a fronte di una valutazione analitica che riconosce al progetto l’ampio merito di poter comportare una forte ricaduta in termini di contributo all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale.

Del resto, la stessa definizione di progetto di innovazione incrementale, data dall’esperto, lascia intendere come questi abbia assolutamente chiara la necessità di un’innovazione incrementale, come suggerisce l’esperienza di aziende del calibro di *Microsoft* e *Intel*.

Corre, a tal proposito, l’obbligo riportare la definizione di INNOVAZIONE INCREMENTALE fornita dalla letteratura scientifica: *“l’innovazione incrementale sviluppa paradigmi preesistenti; questa è continua (ma con ritmi diversi nei vari settori) ed è solitamente frutto di invenzioni degli ingegneri e del personale impiegato nei processi produttivi. Aumenta la produttività e la competitività dell’impresa, migliorando l’efficienza di utilizzo di tutti i fattori della produzione”*.

L’esperto, tuttavia, non coglie nel segno là dove opera un improprio richiamo ai numerosi programmi già finanziati, finendo così per sconfessare sé stesso e quanto già affermato a proposito del profilo del progetto.

L’esperto, infatti, omette di considerare la circostanza che tutti i programmi finanziati che trattano di strumentazione elettronica (tralasciando in questa sede di entrare nel merito di quelli che si concentrano su modalità di fruizione, seppur innovativa, di strumentazioni e/o risorse già esistenti) sono stati sviluppati utilizzando sensori sonar di tipo commerciale mentre, nel progetto SEAVIEW, costituisce parte integrante e fondamentale del programma lo sviluppo di un nuovo tipo di sonar in grado di integrare sensori ottici ed acustici, tutti utilizzabili con funzione stereoscopica, e con capacità di penetrare anche al di sotto del fondale marino, per la scoperta di manufatti parzialmente o totalmente sommersi.

L’esperto dimostra, così, di non aver sufficientemente chiaro il concetto di innovazione delineato dal Manuale di Oslo, malgrado esso sia espressamente richiamato nei chiarimenti circa le modalità di attribuzione del punteggio qualitativo con riferimento al criterio 2.

Vi è, peraltro, una circostanza oggettiva idonea a dissipare ogni dubbio circa la valenza innovativa del sensore elettronico sviluppato nell’ambito del progetto SEAVIEW. Tale sensore video-acustico (*sonar*) è, infatti, **coperto da brevetto** proprio in quanto, oltre a costituire – per tutte le funzionalità citate – un’idea assolutamente inedita in campo subacqueo, sono

state individuate anche le soluzioni tecnologiche per realizzare l'idea.

Più specificatamente, richiamando i programmi attualmente finanziati dalla Comunità Europea e dal MIUR aventi oggetti asseritamente affini a quello del progetto SEAVIEW, l'esperto pone su di un medesimo piano, progetti che, non appena vengono analizzati più approfonditamente, si dimostrano in tutto e per tutto estranei rispetto alle finalità della proposta progettuale formulata dall'odierna ricorrente.

Nessuno dei progetti citati riguarda, infatti, lo sviluppo di un sensore che possa svolgere il ruolo di “ricognitore” di reperti nascosti sotto il fondale marino.

Prova ne sia che il progetto SEAVIEW è stato lungamente discusso con l'Arch. Sebastiano Tusa, allora soprintendente del Mare, che – come detto – aveva avuto modo di dolersi per i limiti della strumentazione attualmente disponibile, la quale risulta inadatta a individuare il c.d. “patrimonio sommerso”.

Del resto, ogni giudizio della proposta progettuale della Tecnav che prescindendo dalla considerazione che il progetto SEAVIEW si caratterizza proprio per l'integrazione di un sensore innovativo, sormontato da un *robot* realizzato col precipuo scopo di individuare reperti sommersi sotto il fondale marino e, pertanto, non visibili con alcuna strumentazione esistente, non può che rivelarsi fuorviante.

Parimenti, risulta fuorviante l'accostamento

- col progetto BLUEMED, che si occupa di mera fruizione;
- col progetto SASMAP, che riguarda il *management*;
- col progetto ARROWS, che ha ad oggetto un sistema elettronico che lavora su beni emersi – c.d. “relitti scrutabili” – e consiste in un semplice sistema di telecamera remoto con elettronica di consumo a bordo;
- col progetto ITACA, che fa riferimento a un sistema che sarà verificato e validato attraverso una vasta campagna a terra (mare), condotta con tecnologie un tempo all'avanguardia quali *sonar* a scansione laterale ed ecoscandaglio multi-raggio e con mezzi tradizionali quali l'esplorazione sottomarina con operatori subacquei professionisti; progetto che, tuttavia, è ancorato all'utilizzo di tecnologie ormai ampiamente superate e fortemente limitate in termini di prestazioni quali *sonar* ed ecoscandaglio. Circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto razionalmente indurre un esperto che si presume dotato di competenze specifiche in relazione alle KETs proprie dell'ambito tematico in cui è inserito il progetto SEAVIEW, a non reputare il progetto ITACA come un programma caratterizzato da “attività, finalità e obiettivi simili” a quelli oggetto del progetto SEAVIEW che, invece, propone il descritto sensore video-acustico altamente innovativo;

- col progetto 3DUNDERWORLD, che ha come obiettivo solamente lo *scanning* e la ricostruzione 3D;
- col progetto COMAS, che ha ad oggetto solo la conservazione e il restauro *in situ* dei materiali archeologici sommersi, prescindendo pertanto da qualsivoglia operazione di ricerca, localizzazione e rinvenimento dei reperti;
- col progetto VISAS, il cui obiettivo principale consiste nel potenziare la capacità di valorizzazione dei siti archeologici subacquei, in modo responsabile e sostenibile, migliorando l'offerta turistico-culturale e ampliando il *target* di riferimento dell'utenza. Tale obiettivo generale è strutturato a sua volta in diversi obiettivi operativi, volti a sviluppare un pacchetto integrato di servizi destinati, da un lato, a promuovere il turismo subacqueo, migliorando l'esperienza dei sommozzatori *in loco*, dall'altro, a incentivare l'attività turistica indotta, proponendo ai visitatori un innovativo tour virtuale del sito. Anche in quest'ultimo caso non è possibile scorgere alcun profilo di assimilabilità col progetto SEAVIEW, stante la notevole diversità degli ambiti tematici in cui essi sono rispettivamente collocabili.

Si consideri, peraltro, che in base a quanto definito nel Manuale di Oslo, il giudizio della commissione riferito allo “stato dell’arte” verrebbe comunque svuotato di ogni rilevanza, atteso che in esso viene espressamente affermato che il requisito minimo affinché possa discutersi di innovazione tecnologica risiede nella circostanza che il prodotto risulti nuovo o significativamente migliorato per l’azienda (*“non necessariamente deve risultare nuovo per il mondo intero”*).

Alla luce delle considerazioni operate e delle argomentazioni rese, appare evidente come debba essere sconfessato il giudizio dell’esperto nella parte in cui asserisce che lo stato dell’arte sia ricco di progetti assimilabili a quello oggetto della proposta formulata da Tecnav.

Una volta affrancatisi da tali inverosimili accostamenti e riconosciuta – come coerentemente affermato nella prima parte del giudizio relativo al criterio 2 – la portata assolutamente innovativa delle ricadute ricollegabili al progetto SEAVIEW, in termini di contributo all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriali, non resterà che attribuire alla proposta della Tecnav un più congruo punteggio, ricompreso nell’intervallo 21-25 punti e, segnatamente – dovendosi ragionevolmente valutare le ricadute del progetto SEAVIEW come molto ben definite e giustificate – **il punteggio massimo attribuibile.**

Ne discende che alla proposta progettuale formulata dalla Tecnav avrebbe dovuto essere attribuito, per il criterio 2, il punteggio massimo di 25/25.

In ordine al CRITERIO 3, all’esito del procedimento di riesame, il progetto SEAVIEW ha conseguito il punteggio massimo di 25/25, pertanto tale giudizio non viene fatto oggetto di doglianza alcuna.

Quanto al **CRITERIO 4**, esso prevedeva che la commissione valutasse la qualità della proposta progettuale circa l'**adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire**, attribuendo un punteggio qualitativo, da 0 a 20 punti, a seconda che il programma risultasse poco o per nulla adeguato (0-10 punti), sufficientemente adeguato (11-16 punti) o completamente adeguato (17-20 punti).

In riferimento a tale criterio, la commissione ha espresso il seguente giudizio qualitativo sintetico:

“Il quadro logico di progetto è molto dettagliato, ad ogni fase sono chiaramente indicati gli obiettivi da conseguire, i risultati attesi e le attività che ciascun partner è chiamato a svolgere. Sulla base dell'esperienza di ciascun partner sono state delineate le mansioni e i deliverable che ciascun soggetto si impegna a realizzare, con il supporto eventuale degli altri partner.

Il budget di progetto appare coerente con l'impegno previsto nelle attività di ricerca industriale e sviluppo, in quanto quasi il 70% delle spese è stimato per il costo di personale dipendente e non. A tal proposito si sottolinea che il personale dipendente previsto supera talvolta le unità incardinate presso le società partner, da quanto risulta dall'analisi dei bilanci depositati per l'anno 2016 e, non essendo esplicitato il numero di nuove assunzioni previste, in alcuni casi è presumibile che le unità previste dal progetto sono da considerarsi a tempo pieno. Il Project Management è descritto dettagliatamente e già articolato in gruppi di lavoro, centri decisionali e di responsabilità.

Sono chiaramente citate le KET sulle quali il progetto inciderà nello specifico in coerenza con quelle individuate nella SRI.

La presenza di un deposito di brevetto e le fasi in cui si dispiega il progetto consentono di portare il livello tecnologico ad una fase TRL6; sono previste e ben descritte le attività di ricerca, di sperimentazione, dimostrazione e di test, sia in laboratorio, sia sul campo (prima in lago e poi in mare). Sono infatti già state fatte sperimentazioni relative alla accuratezza delle immagini, alla resistenza della batteria, alla profondità.

L'identificazione di un end user, la Sovrintendenza del Mare nello specifico, ha il duplice valore di testare il prodotto/servizio con uno stakeholder di primo piano nel mercato di riferimento e contestualmente dotare l'Amministrazione regionale di uno strumento tecnologicamente avanzato.

L'impatto e le ricadute previste sono dettagliate ed è valorizzato l'apporto che il progetto genererà a livello ambientale, di indotto economico e di possibili sfruttamenti che esulano il settore specifico dell'archeologia sommersa.

Le linee guida del piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati è ambizioso ed articolato e prevede un coinvolgimento multi stakeholder”.

Ebbene, ancora una volta si stenta a comprendere come, a fronte di una valutazione di tal fatta, che appare estremamente positiva in tutte le sue declinazioni, il punteggio attribuito

sia, invece, clamorosamente ricompreso nel *range* di punteggi che la griglia qualitativa riserva ai programmi sufficientemente adeguati e non, più coerentemente, nell'intervallo ricompreso tra i 17 e i 20 punti, che è previsto vengano attribuiti ai programmi completamente adeguati.

Attingendo nuovamente alle coordinate tracciate in apertura della presente parte motiva può, peraltro, rilevarsi come il programma di lavoro delineato nella proposta progettuale della Tecnav risulti del tutto pertinente rispetto alle politiche di innovazione che richiedono che il contributo delle conoscenze accumulate dalle istituzioni scientifiche e tecnologiche venga messo a servizio dell'innovazione aziendale, fornendo sia formazione tecnologica sia conoscenze scientifiche specialistiche.

Peraltro, **l'esperto compie un errore di non poco momento** là dove individua solamente in TRL6 il livello tecnologico cui il progetto SEAVIEW mira ad arrivare.

Infatti, nel progetto SEAVIEW si assiste proprio all'auspicata integrazione tra aziende e istituzioni che deve reputarsi idonea a innalzare sensibilmente il livello di innovazione, come comprovato dal brevetto già depositato, che consente di portare il livello tecnologico dei PPT coinvolti, dapprima, fino al livello TRL6 (dimostrazione della tecnologia in ambito industriale) e, successivamente, fino al livello TRL7 (dimostrazione del prototipo del ROV in ambiente operativo reale quale il mare aperto).

Ebbene, anche se viziato da tale errore in merito al *Technology Readiness Level* finale del progetto, il giudizio dell'esperto rimane un ottimo giudizio che mal si concilia con il punteggio numerico attribuito (16 punti).

A ben vedere, il *range* di punti entro cui avrebbe dovuto essere inserito il progetto SEAVIEW è quello che la griglia qualitativa ricollega ai programmi "completamente adeguati" (da 17 a 20 punti) e, più specificatamente – stante il rilievo operato dall'esperto a proposito delle linee guida del piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati, che vengono definite ambiziose e articolate, sottolineando altresì che il progetto prevede un coinvolgimento *multi stakeholder* – **alla proposta progettuale della Tecnav avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo di 20/20 anche con riferimento al Criterio 4.**

I giudizi circa i CRITERI PREMIALI 1 e 2 sono fondati su parametri oggettivi e, pertanto, non possono essere oggetto di doglianze in seno alla presente impugnazione.

* * *

Deve sottolinearsi che, a seguito dell'istanza di riesame formulata dalla Tecnav, la commissione di valutazione si è determinata nel senso di modificare esclusivamente il giudizio e la consequenziale attribuzione di punteggio con riferimento al Criterio 3, lasciando così immutati i propri giudizi in ordine ai criteri 1, 2 e 4, **omettendo, tuttavia, di fornire una sufficiente motivazione a sostegno di tale rigetto parziale della domanda di riesame** e facendo emergere un'ulteriore profilo di illegittimità della propria azione.

* * *

Esaurite le censure circa le valutazioni operate dalla commissione giudicatrice, residua un ultimo, ma non meno rilevante, motivo di illegittimità del D.D.G. n. 3200/5.S con cui l'amministrazione resistente ha approvato, in data 28 ottobre 2019, la graduatoria definitiva relativa all'Azione 1.1.5 di cui all'Avviso Pubblico *supra* più volte menzionato.

Esso consiste nella **mancata elaborazione di un criterio idoneo a selezionare, tra le operazioni classificate *ad ex aequo*, quelle cui concedere ed erogare l'agevolazione e quelle da reputare non finanziabili.**

In tal senso, deve reputarsi del tutto illegittima la precisazione, contenuta nell'Allegato 1 alla graduatoria definitiva, con cui l'amministrazione precisa che *“le risorse residue della dotazione finanziaria disponibile, pari ad euro 21.425.818,65 non consentono la finanziabilità completa in blocco dei progetti ex aequo con il punteggio 84/100, il cui contributo richiesto complessivo è pari ad euro 36.657.050,92. Per la finanziabilità di tutti i progetti ex aequo con il punteggio 84/100 occorrono risorse pari ad euro 15.231.323,27”*.

Ebbene, l'amministrazione deve ritenersi chiamata alternativamente a reperire le risorse necessarie per integrare la dotazione finanziaria disponibile, in modo da poter erogare le agevolazioni di cui all'Azione 1.1.5 in favore di tutti i soggetti classificatisi *ad ex aequo* col punteggio di 84/100, o a individuare – in base a criteri oggettivi – le operazioni più meritevoli di conseguire il finanziamento tra le 18 classificate col medesimo punteggio.

In tal senso potrebbe ragionevolmente farsi riferimento a quelle priorità che possono individuarsi nell'avviso medesimo, avendo riguardo dei **requisiti di ammissibilità al finanziamento sanciti dall'art. 3.1**, fra cui la previsione dello sviluppo sia di un dimostratore sia di un prototipo, l'individuazione della KET principale e l'ampia diffusione dei risultati.; tutte caratteristiche che costituiscono il punto di forza della proposta progettuale formulata dall'odierna ricorrente.

* * *

Sulla scorta di tutto quanto appena passato in rassegna, non può non emergere come le valutazioni operate dalla commissione risultino viziate da una macroscopica illogicità, nonché come le motivazioni sottese all'attribuzione del punteggio, ed espresse tramite l'attribuzione dei giudizi sui diversi criteri qualitativi, siano palesemente errate, superficiali, incoerenti e irrazionali.

Si è, dunque, dinanzi a una condotta, quale deve reputarsi quella posta in essere dalla commissione di valutazione, che integra un'ipotesi di sviamento di potere per l'**utilizzo macroscopicamente irrazionale, distorto e incongruo dei criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione degli elementi qualitativi della proposta progettuale della ricorrente.**

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Il presente gravame è inteso all'annullamento del provvedimento impugnato, come in epigrafe meglio indicato e, conseguenzialmente, all'attribuzione di un maggiore e più congruo

punteggio in favore del raggruppamento di cui la Tecnav costituisce la capofila, nonché al consequenziale conseguimento di un'agevolazione pari a € 2.759.412,48.

È, infatti, di tutta evidenza che, ove il provvedimento impugnato non fosse stato inficiato dai vizi denunciati, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere individuata quale beneficiaria del finanziamento in parola.

Il *periculum in mora* derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato, il quale, già dall'indomani della pubblicazione della graduatoria definitiva è sfociato nella concessione provvisoria dei finanziamenti in favore di gran parte degli operatori classificatisi con punteggi pari o superiori a 85/100, potrebbe invero cagionare il repentino esaurimento della dotazione finanziaria attualmente disponibile, impedendo così alla ricorrente, in caso di accoglimento del presente ricorso, di potersi giovare di un'agevolazione indispensabile per la realizzazione di un progetto tanto valido e, al contempo, tanto ambizioso.

Tale rischio può essere scongiurato esclusivamente mediante l'adozione dell'invocata misura cautelare.

Sulla scorta del rassegnato *periculum in mora*, nonché del *fumus boni iuris* evidenziato nel corpo del ricorso che precede, la Tecnav Systems S.r.l. ha interesse a chiedere che, nelle more dello svolgimento dell'instaurando procedimento, venga disposta la sospensione cautelare del provvedimento oggetto della presente impugnazione.

* * *

Per quanto sopra esposto, la ricorrente ha interesse a chiedere che

VOGLIA L'ON. T.A.R.

Preliminarmente:

SOSPENDERE, in via cautelare, l'efficacia del provvedimento impugnato nonché di ogni provvedimento ad esso presupposto o consequenziale.

Nel merito:

ANNULLARE il D.D.G n. 3200/5.S, pubblicato sul portale dell'ente resistente in data 28 ottobre 2019, con cui il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana ha approvato, in attuazione dell'Azione 1.1.5 “Sostegno dell'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azione di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” del PO FESR Sicilia 2014/2020, la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie e, più specificatamente, nella parte (Allegato 1) in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio di 84/100 e, per l'effetto, questo è stato inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse ma, allo stato, non finanziabili.

ANNULLARE ogni provvedimento presupposto,

ANNULLARE ogni provvedimento consequenziale e, per l'effetto,

ORDINARE all'amministrazione resistente di eseguire l'emittenda decisione, provvedendo ad attribuire un punteggio maggiore e più congruo alla proposta progettuale formulata dalla Tecnav, includendola così tra le operazioni idonee a beneficiare dell'agevolazione.

Con il favore delle spese e dei compensi di difesa.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di legge (€ 650,00)

Palermo, 24 dicembre 2019

Avv. Alessandro Ortolano